Danka Italia, Accordo, 21/04/1999

Decorrenza: 04/21/99 **Scadenza:**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 aprile 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del dott. Roberto Maria Giordano, funzionario procedente, si sono incontrate, a seguito della convocazione programmata nella precedente riunione del 30.3.1999, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della Danka Italia spa - che esplica attività di commercializzazione di copiatrici, fax, stampanti ed altri macchinari per uffici, fornendo, altresì, alla propria clientela servizi di assistenza tecnica che ha avviato con comunicazione del 14.1.1999, trasmessa per il tramite della Unione del Commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano, pervenuta il 22.3.1999 - la procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 L. 223/91, con riferimento a 33 lavoratori su un organico complessivo di 283 dipendenti.

Sono presenti:

- per la CONFCOMMERCIO: il dott. Guido Lazzarelli
- per la DANKA ITALIA SPA: il dott. Emilio Toffetti, il dott. Marco Giannoni, assistiti dall'avv. Antonio Caccamo, dal rag. Oliviero Pandini e dal sig. Vittorio Neri;
- per le OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL: i sigg. Piero Marconi e Salvatore Falcone

nonché alcuni rappresentanti sindacali aziendali.

Premesso che:

- la programmata riduzione di personale è stata motivata, nella relativa comunicazione aziendale, con la particolare congiuntura di mercato, caratterizzata dalla presenza di aziende concorrenti. In tale situazione, la società ravvisa l'urgenza di procedere ad un'ampia riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Il che rende, ad avviso dell'azienda, necessario procedere al collocamento in mobilità di 33 lavoratori, appartenenti, particolarmente. al personale tecnico e di vendita delle aree centro-sud e tosco-emiliane, che hanno subito significative perdite, soprattutto a causa della crisi del settore alto volume, degli appalti pubblici e dei grandi clienti (a livello nazionale). L'impresa ha, altresì. precisato che considera preminente, rispetto ai criteri di scelta dei lavoratori posti dall'art.5 L.223/91, quello relativo alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.

La fase sindacale della procedura si è conclusa senza pervenire ad alcun accordo, come comunicato dalla Danka Italia spa, con nota dell'11.3.l999, ex art. 4, comma 6, L. 223/91. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ricevuta, in data 22.3.1999, detta comunicazione ha convocato le parti, al fine di promuovere l'accordo di cui all'art. 4, comma 15, L. 223/91.

La fase amministrativa della procedura, iniziata il 30.3.1999, è proseguita in data odierna.

Tutto ciò premesso, le parti - come sopra rappresentate - hanno concluso il seguente accordo sindacale.
- "L'azienda si obbliga nei confronti della controparte sindacale a ridurre il numero dei lavoratori da collocare in mobilità a 22 rispetto agli originari 33. Conseguentemente, si impegna a ridurre i licenziamenti collettivi programmati presso le varie filiali interessate alla corrente procedura di mobilità nel modo seguente: 8 rispetto agli originari 10, presso la filiale di Milano, 5 su 7 a Firenze, 5 su 9 a Roma, 3 su 5 a Napoli.
- La Danka Italia S.p.A. - ferma restando la decorrenza della relativa facoltà dalla data odierna - si obbliga a non procedere all'immediato collocamento in mobilità di 2 dei 22 lavoratori, rispettivamente in forza 1 presso la filiale di Roma e l'altro presso quella di Milano. Nei confronti di questi 2 dipendenti la facoltà in questione sarà. esercitabile salvo diverso avviso degli interessati - solo a partire dal 15.5. 1999.
- Le parti concordano, inoltre, nel senso che l'azienda apprezzerà - ove compatibile con le proprie esigenze organizzative - la possibilità di procedere alla sostituzione del personale individuato all'atto di avvio della procedura, con altro personale che ritenesse volontariamente di richiedere il collocamento in mobilità.
- Le parti convengono, altresì, che l'azienda erogherà a titolo di incentivo all'esodo oltre alle normali spettanze di fine rapporto - la complessiva somma lorda di £.13.400.000 a fronte di espressa rinunzia individuale all'impugnazione dei licenziamenti presso le sedi competenti.
- Nell'ambito dei criteri di cui all'art.5, comma 1, L.223/91, le OO.SS. prendono atto, infine, di quanto dichiarato dall'azienda nella comunicazione di avvio della procedura circa la priorità del criterio concernente le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa."

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dichiara, quindi, conclusa la procedura per riduzione di personale avviata dalla Danka spa ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.